



## mod. UF1

### Fondo per il perseguimento di politiche attive per il sostegno del reddito e dell'occupazione dei lavoratori dipendenti dalle società del Gruppo FS spa

#### Note e riferimenti per la compilazione della richiesta

L'aderente ammesso alla predetta prestazione risolve il suo rapporto di lavoro e viene a trovarsi, quindi, in una delle seguenti condizioni:

- 1) Diritto alla **prestazione pensionistica** se in possesso dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione ad Eurofer (art. 11.2, D.Lgs. 252/2005);
- 2) Diritto al **riscatto parziale**, nella misura del 50% della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria (art. 14.2 *b*) D.Lgs. 252/2005);
- 3) Diritto al **riscatto per cause diverse** (art. 14.5 D.Lgs. 252/2005)

In tutti e tre i casi verranno individuati due montanti (a meno che non si tratti di lavoratori provenienti da altri Fondi complementari e/o preesistenti): M1 e M2 relativi rispettivamente alle contribuzioni versate fino al 31 dicembre 2006 ed alle contribuzioni a decorrere dal 1° gennaio 2007.

#### **CASO 1: Riscatto per prestazione previdenziale. (Utilizzare mod. U1)**

In questo specifico caso, il lavoratore dovrà attendere, per inoltrare la relativa domanda di riscatto della posizione, la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica pubblica erogata dall'Inps con almeno 5 anni di iscrizione al Fondo. Solo in tal caso la prestazione, qualora richiesta (e liquidabile) in forma capitale, verrà assoggettata alla seguente tassazione:

- 1) il montante M1 sarà assoggettato ad una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 23%, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.lgs. n. 252 del 2005;
- 2) il montante M2 verrà assoggettato ad una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15% (riducibile al 9% in funzione degli anni di iscrizione al fondo), ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.lgs. n. 252 del 2005.

#### **CASO 2: Riscatto parziale.**

Il riscatto parziale (50% della posizione individuale maturata), di cui all'art. 14, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 252 del 2005, scontrerà il seguente trattamento fiscale:

- 1) il montante M1, ai sensi dell'art. 20 del TUIR (nel testo vigente fino al 1° gennaio 2007), verrà assoggettato a tassazione separata con aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il TFR;
- 2) il montante M2 verrà assoggettato ad una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15% (riducibile al 9% in funzione degli anni di iscrizione al fondo), ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.lgs. n. 252 del 2005.

#### **Gli aderenti al Fondo medesimo potranno richiedere, contemporaneamente, oltre al 50% della posizione individuale maturata, anche il riscatto per cause diverse del restante 50%.**

In tale ipotesi il Fondo provvederà a liquidare prioritariamente il riscatto parziale per mobilità e, successivamente, il riscatto per cause diverse.

Ciò in quanto, poiché il riscatto per cause diverse è connesso alla perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo, se lo stesso venisse esercitato per primo, non potrebbe essere limitato al 50% della posizione individuale maturata presso il Fondo, ma dovrebbe avere ad oggetto l'intera posizione maturata (vedi CASO 3).

Quindi, il Fondo istante provvederà ad imputare le somme liquidate a titolo di riscatto parziale per mobilità ai montanti maturati per primi in ordine di tempo (M1, M2).

#### **CASO 3: UTILIZZARE MOD. U1.**